

1		
1		
1		
1		

COMUNE DI CORREGGIO IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

RICHIESTA DI RIDUZIONE - COMPOSTAGGIO

ai sensi dell'art.8 comma 3 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445)

l sottoscritt						(i1	ıtesi	tatai	rio c	della	a sch	neda di famiglia)
nat a	at a) il/											
residente a	residente a () in Via n											
recapito telefonico:	ecapito telefonico: E-mail											
Codice Fiscale												
				7111	EDE							
CHIEDE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI												
per i locali e/o aree siti no	-1 C		:_		7:-							
di poter usufruire a partire dal/ della <i>riduzione del 20%</i> sulla parte variabile della tariffa prevista dall'art.8 comma 3 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, esclusa la quota variabile relativa alle vuotature (art.10 comma 1 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti), in favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico;												
a tal fine, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità												
DICHIARA												
di praticare, a decorr dall'art.15 del Regola RETRO), tramite:												
☐ COMPOSTIERA AUTO CO	STRUITA V	OLUME LITI	RI/MC.		_ □	CON	CIMA	IA DI	ELLE	DIMI	ENSIO	ONI DI MC
☐ COMPOSTIERA COMMER	CIALE VOI	LUME LITRI/	MC			CUM	ULO					
☐ BUCA/FOSSA DELLE DIMI	ENSIONI DI	МС										
di disporre di un orto,	_		-		-						-	*

- nenza dell'utenza o direttamente attigue alla stessa, purché condivise;
- di rendersi disponibile per eventuali controlli, da parte del Comune o altro personale all'uopo incaricato, sulla correttezza di quanto dichiarato, concedendo l'accesso ai luoghi dove viene praticato il compostaggio;
- di essere consapevole che qualora venisse trovato nelle condizioni di non praticare l'attività di compostaggio domestico, sarà soggetto al pagamento del tributo non versato e alle sanzioni di legge, oltre alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di provvedere, qualora dovessero cessare le condizioni che permettono di beneficiare della riduzione, a comunicare tali variazioni con effetto dalla data in cui sono intervenute;
- di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, noto come "Codice della tutela della privacy", in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- di sapere che, nel caso di denuncia tardiva o infedele, è prevista l'applicazione delle sanzioni specificate dall'art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.



La presente richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a partire dal quale si richiede l'applicazione della riduzione in oggetto. Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, può essere consegnato a mano o spedito all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Correggio – Corso Mazzini, 31 – 42015 – Correggio (RE), o può essere inviato a mezzo fax al numero 0522694772 o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo PEC correggio@cert.provincia.re.it

Correggio, lì	
	IL DICHIARANTE

Quando l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla o è ad essa allegato un documento di riconoscimento in corso di validità, non è soggetta all'autenticazione della firma.

COMUNE DI CORREGGIO

IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

*Art.15 COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- 1. L'Amministrazione Comunale ed il Gestore consentono e favoriscono, da parte delle sole utenze domestiche, il corretto autotrattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico della frazione umida e del verde, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate;
- 2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico deve eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio;
- 3. La pratica del compostaggio domestico deve essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stessa, purché condivise;
- 4. Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo di diverse metodologie (quali composter, casse di compostaggio e compostaggio in cumulo) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare. Ai fini del presente articolo si intende per:
 - composter domestico un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - cassa di compostaggio in cumulo, una cassa senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consenta un'idonea aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost.
- 5. Non possono essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare problemi di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione:
- **6.** Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
- 7. Nel caso in cui l'utente rifiuti il contenitore dell'organico per la raccolta domiciliare scegliendo di praticare il compostaggio domestico o nel caso siano previsti benefici tariffari legati a tale pratica, la richiesta della riduzione tariffaria, ove prevista, dovrà essere inoltrata all'ente gestore;
- 8. la collocazione delle compostiere dovrà rispettare una distanza minima orizzontale di 5 metri dalle abitazioni altrui per impedire esalazioni maleodoranti. Nel caso della collocazione di casse di compostaggio o "compostaggio in cumulo" tale distanza dovrà essere di almeno 7 metri.